

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, dott. Alessandro Dal Torrione in data 11/05/2004 ha emesso la seguente Ordinanza nella causa iscritta al n. RG n. 103/2004

TRA [omissis], ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv. [omissis] per mandato a margine del ricorso ex art.700 C.p.c.

CONTRO l'I.T.C. [omissis], in persona del Dirigente Scolastico in carica, resistente costituito ex art.417 bis C.p.C.

E NEI CONFRONTI del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Provinciale – Direzione Provinciale dei Servizi Vari e del Tesoro di Catania, in persona del legale rappresentante in carica, resistente non costituito:

Il Giudice,

- Sciogliendo la riserva;
- Ritenuto che il ricorso presentato da [omissis] sia accoglibile, ed invero:
- Rilevato che la legge 28/12/2001 n.448, art.52 comma 57 – che ha in parte integrato la legge n.476/1984 in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università – ha stabilito che “ in caso di ammissione per corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio” (ed è questo il caso della ricorrente) “l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”;
- Rilevato che la ratio della norma di cui sopra è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico;
- Ritenuto che la norma in esame debba ritenersi applicabile non solo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato (insegnanti di ruolo), ma anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato (supplenti, come nel caso della ricorrente), dal momento che la vigente normativa non prevede in alcun modo una tale distinzione, basandosi come visto sul principio di favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e non ravvisandosi al contrario alcuna ratio - né giuridica né logica – per porre il docente a tempo determinato in una condizione più sfavorevole rispetto all’insegnante di ruolo; né una tale ratio è stata individuata dall’Istituto Tecnico resistente, il quale sul punto si è limitato a sostenere far rilevare che “non risulta espressamente previsto che tale beneficio possa essere esteso ai docenti assunti con contratto a tempo determinato”;
- Ritenuto pertanto che sussista il fumus della pretesa fatta valere dalla ricorrente;
- Ritenuto altresì sussistente il requisito del periculum in mora, condividendosi le ragioni espresse al riguardo dal ricorrente, ragioni da intendersi qui richiamate e trascritte;
- Ritenuto di conseguenza che debbano essere nella specie disapplicati il decreto datato 6/10/03 dal Dirigente Scolastico dell’I.T.C. [omissis] (nella parte in cui dispone che per il periodo dal 6/10/03 al 30/06/04 alla ricorrente non compete alcun assegno) nonché il “provvedimento di addebito di credito erariale” datato 10/12/03 emesso dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Catania nei confronti della ricorrente;

PQM

- Accoglie il ricorso e per l'effetto – previa disapplicazione dei due provvedimenti di cui alla parte motiva – dispone che l'I.T.C. "G. Arcoleo" di Caltagirone ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Provinciale – Direzione Provinciale dei Servizi Vari e del Tesoro di Catania, corrisponda la retribuzione contrattualmente dovuta a C. F. per il periodo dal 6/10/03 al 30/06/04, a titolo di aspettativa retribuita per motivi di studio (dottorato di ricerca);
- Fissa il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

Si Comunichi

Caltagirone, 11/05/2004

Il Giudice

Dott. Alessandro Dal Torrone